

COMUNE di TORTORICI

Provincia di Messina

ARENA

N. 44 reg. data 30.05.2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNO N. A norma dell'art. 55 comma 5 Legge n° 142/90 recepita dalla L.r. n. 48/91, SI ATTESTA La copertura finanziaria della complessiva spesa di € all'intervento n. previsto per li, IL RESPONSABILE FINANZIARIO	OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché del relativo piano finanziario e relazione di accompagnamento.
---	---

L'anno Duemila CINQUE, il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 17.00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di 1ª Convocazione (1) disciplinata dal comma (1) dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ORDINARIA, prevista dall'art.31, comma, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
GALATI SARDO Emanuele	si	ARMELI Sebastiano	si
GERACI Antonino	si	CALANNI FRACCONO Salvatore	no
COMA Antonino	si	CONTIGUGLIA Rosario Maria A.	si
CRAXI' Giuseppe	si	CONTI TAGUALI Domenico, Seb.no	Si
MUSARRA PIZZO Bruno	si	GALATI RANDO Santo	no
FORACI Sebastiano	si	TALAMO Enrico	si
GALATI FORMAGGIO Giuseppina	si		
PARASILITI Renato	si		
CONTI GENNARO Vincenzo	si		
Assegnati n. 15 in carica n. 15		Assenti n. 2 Presenti n. 13	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n. 9 il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **CRAXI Giuseppe**, nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Enrico Spallino

Ai sensi dell'art 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere Favorevole
- Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile parere Favorevole
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità parere **Non si esprime ai sensi della L.r. 30/2000**

(1) inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma:

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché del relativo piano finanziario e relazione di accompagnamento.

IL PRESIDENTE

dà lettura della proposta, munita dai prescritti pareri dei responsabili dei servizi, nonché del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si dà atto che è presente in aula l'Ing. GULLOTTI, il presidente chiede allo stesso ad illustrare al Consiglio l'unito regolamento.

Ing. GULLOTTI: Questo è il secondo passaggio decisivo dove si regola la TIA. Il Territorio di Tortorici è molto variegato con molte situazioni di criticità. Il Regolamento può essere modificato quando si vuole. Possiamo rinegoziare il piano finanziario perché questo è presuntivo, mentre a novembre ci sarà il consuntivo. La società d'Ambito sulle tariffe non deve fare utili ma tendere al pareggio. Principio del Decreto Ronchi chi più inquina più paga, le classi di superfici vanno da 1 a 6 in base alle persone del nucleo familiare.

Si dà atto che entra in aula GALATIRANDO Santo.

Il calcolo viene fatto su quattro variabili e caso per caso sulla base del ruolo dell'anno precedente. I Coefficienti sono tabellati all'interno del D.P.R. Da un minimo ad un massimo, dare il massimo ai nuclei con 1 o 2 componenti perché sono quelli più favoriti della nuova tariffa. Chiediamo un po' di comprensione perché all'inizio sarà un periodo di assestamento di 10 giorni, per i primi tre mesi garantiamo solo i servizi che ci sono in essere. Il fabbisogno totale è di €. 532.000,00 di cui €. 136.000,00 da restituire al Comune perché anticipati per questi primi cinque mesi. Mediamente un componente paga €.80,75 all'anno a seconda della superficie, ipotesi per un componente con una abitazione di 65 mq. La forbice varia da 60,00 a 100,00 €. altra ipotesi con 2 componenti €.128,00, per 6 componenti €.278,00, mentre il conferimento in discarica comunale avrà un costo di €. 0,75,00 la tonnellata ma per Tortorici non è così perché paga molto meno, in quanto esiste attualmente una discarica di proprietà comunale. Decorso questo termine senza il passaggio da tassa a tariffa, la tariffa non potrà più essere istituita. Il Regolamento lo dovrà approvare il Consiglio.

GALATI S. Emanuele: Il nostro Comune rientra parzialmente in zona montana c'era da parte vostra l'impegno a farlo rientrare tutto o quasi in zona montana.

Ing. GULLOTTI: Nella fascia montana non assicureremo la raccolta della frazione organica.

Il dato pro capite mensile è di €. 3,70,00 a testa con fatturazione bimestrale. Si allargherà la base imponibile facendo pagare tutti quelli che sono allacciati ai pubblici servizi. A tutte le utenze non domestiche chiederemo la somma complessiva di €.133.000,00, che rappresenta il 25% dell'intero importo, ci sono attualmente 359 attività commerciali rilevate con il censimento ISTAT del 2001.

COMA: Le utenze non domestiche vengono fortemente penalizzate, per me può restare tutto così com'è.

Ing. GULLOTTI: Lo potete fare ma create problemi al bilancio, è vero che c'è un incremento ma realizziamo un principio di equità con le tariffe. L'incidenza del costo del servizio è in funzione della complessità del servizio stesso.

CONTIGUGLIA: L'urgenza è tale che non consente rinvio, questo schema è stato trasmesso nello scorso mese di aprile e l'abbiamo discusso in Commissione il 27 maggio 2005 e pure in maniera del tutto frettolosa. Il Regolamento sembra completo in ogni parte, se si esclude o si favorisce qualche categoria se ne penalizzano inevitabilmente altri. La somma da versare all'ATO ci è stata imposta. Le spese istituzionali sono molto alte, ci vengono addebitati i problemi di altri comuni, c'è un costo alto che viene caricato sui cittadini. Se non si approva il Comune dovrebbe versare 200.000,00 €. all'ATO, e saremo costretti dopo un anno ad un aumento di tributi generalizzato. Dobbiamo dirlo ai cittadini, che per noi questo è un atto dovuto. Bisogna verificare se abbiamo una possibilità sulla differenziazione delle tariffe per esempio escludere i coltivatori diretti a titolo principale, escludere dalle tariffe i sacrali delle chiese, che non si voglia approvare il regolamento come atto dovuto per poi modificarle successivamente.

Ing. GULLOTTI: I costi di funzionamento ci sono ma si tratta di una S.p.A., con responsabilità oggettive pesanti, ma in questi due anni abbiamo azzerato i costi delle strutture. 20 dipendenti anche per la tariffa e i costi di gestione sono il 9% del totale, la mia indennità ammonta a 10.000.0000 al mese del vecchio conio.

ARMELI: L'ATO ci è imposto dall'alto, e l'impresa è soggetta alla concorrenza, noi ci troviamo costretti ad approvare un regolamento per evitare un ulteriore aggravamento dei costi.

MUSARRA PIZZO Bruno: Questa è una forzatura.

CONTIGUGLIA: Ritiro gli emendamenti ma ci dovete spiegare perchè questo regolamento giace dall'1.4.2005; è un problema di metodo.

CONTI GENNARO: Si può costituire una commissione per discutere e proporre tutte le modifiche da apportare.

ARMELI: E' da irresponsabili votare questo regolamento.

Ass. FAVAZZO: Il piano finanziario è arrivato il 6 maggio ed è stato mandato in Commissione il 18 maggio, anche le scuole pagheranno la spazzatura.

GERACI: Bisogna fare un lavoro serio di revisione e di integrazione del regolamento e delle tariffe che è stata calcolata dall'alto e la subiamo.

Ass. FAVAZZO: Dobbiamo abbassare il quantum che Tortorici deve dare all'ATO, tenendo conto della peculiarità di Tortorici che ricade in zona montana, comprimere la spesa globale.

EMENDAMENTO: *"facciamo obbligo all'ATO che dal primo gennaio vengano ridefiniti i costi, le tariffe devono decorrere dall'1.1.2005 tenuto conto delle osservazioni del Comune di Tortorici e della peculiarità del territorio"*

CONTIGUGLIA: Votiamo contro, pur essendo disponibili alle modifiche favorevoli ai cittadini.

ARMELI: Non condivido l'ATO, né che le carte rimangano nei cassetti e quindi votiamo contro.

COMA: Dichiaro la mia astensione.

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi pone ai voti l'emendamento apportato alla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 astenuti 1 (Coma), contrari 5 (Contiguglia, Talamo, Galati Rando, Armeli e Parasiliti);

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Visto l'emendamento apportato;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli n. 7 astenuti 1 (Coma), contrari 5 (Contiguglia, Talamo, Galati Rando, Armeli e Parasiliti);

DELIBERA

di approvare la proposta così come emendata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, astenuti 1 (Coma), contrari 5 (Contiguglia, Talamo, Galati Rando, Armeli e Parasiliti);

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI TORTORICI
(Provincia di Messina)

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché del relativo Piano Finanziario e relazione di accompagnamento.

PREMESSO:

- Che l'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 prevede la soppressione, entro i termini previsti dal regime transitorio, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e l'istituzione della tariffa per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani;
- Che con D.P.R. 27/04/1999 n. 158 è stato emanato il regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2005 è stato approvato lo schema di contratto di servizio con la società d'ambito ATO - ME 1 s.p.a. per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art. 23, D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 2/bis dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che in data 1/4/2005 la società ATO-ME 1, nella sua qualità di soggetto esercente tutte le fasi di attività della gestione dei rifiuti ad eccezione dello spazzamento, ha trasmesso a questo Comune lo schema del regolamento per l'applicazione della TIA;
- Che in data 6/5/2005 la stessa società ha trasmesso il Piano Finanziario di accompagnamento alla tariffa;
- Ravvisata la necessità di dover approvare sia il Regolamento TIA che il Piano Finanziario di accompagnamento alla tariffa contestualmente all'approvazione del bilancio 2005;
- Per quanto in premessa motivato;

SI PROPONE

- L'adozione di apposito atto deliberativo con il quale il Consiglio Comunale approvi l'allegato Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, nonché l'allegato Piano Finanziario con relazione di accompagnamento di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99;
- Dare atto che la tariffa è applicata dall'1/1/2005 e che dalla stessa data è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.




COMUNE
DI TORTORICI

Atomei
s.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORTORICI

(PROVINCIA DI MESSINA)

N° 866 Rep. del 11-8-05



L'anno duemilacinque il giorno undici del mese di agosto presso la Residenza Comunale di Tortorici, via Vittorio Emanuele, nell'Ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me Spallino Dott. Enrico, Segretario del Comune intestato, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi i Signori:

- Geom. Agliolo Quartalaro Giovanni, nato a Tortorici il 08.06.1952, residente a Capo d'Orlando in Via Tripoli n. 104, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 84004890830, P.IVA 00114760838, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico.
- Dr. Origlio Francesco nato a Messina il 03.05.1971 ed residente in Capo d'Orlando Via Vittorio Veneto n. 102, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società ATO ME 1 S.p.a. di seguito denominata ATO, in nome e per conto e nell'interesse della predetta società con sede in Sant'Agata di Militello (ME), via Medici n.259 P.IVA n.02683660837, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Comunale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE:

Il giorno 31 dicembre 2002, giusto atto notarile n°17342 di rep. Stipulato di fronte al Notaio dott. Silverio Magno, registrato a Messina il 20 gennaio 2003, si è costituita una Società per azioni a partecipazione pubblica locale, con capitale interamente pubblico, come recepito dalla Regione Siciliana con legge n°48/91 e s. m. ed i., denominata "ATO ME1 S.p.A. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'ambito territoriale provinciale ME 1, individuato nel Decreto del Vice Commissario Delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia n° 280 del 19/04/2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 29 del 2001, costituito dai seguenti Comuni:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Acquadolci | 2. Alcara Li Fusi | 3. Capizzi |
| 4. Capo d'Orlando | 5. Capri Leone | 6. Caronia |
| 7. Castel di Lucio | 8. Castell'Umberto | 9. Cesarò |
| 10. Ficarra | 11. Floresta | 12. Frazzanò |
| 13. Galati Mamertino | 14. Longi | 15. Militello Rosmarino |
| 16. Mirto | 17. Mistretta | 18. Motta d'Affermo |
| 19. Naso | 20. Pettineo | 21. Raccuja |
| 22. Reitano | 23. S.Agata Militello | 24. S.Marco d'Alunzio |
| 25. S.Salvatore di Fitalia | 26. S.Stefano di Camastra | 27. S.Teodoro |
| 28. San Fratello | 29. Sinagra | 30. Torrenova |
| 31. Tortorici | 32. Tusa | 33. Ucria |

La Società ha per scopo la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale provinciale ME 1 sopra citato, in attuazione delle direttive dell'Unione Europea ed delle vigenti disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia di rifiuti; La Società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi in materia di rifiuti, delegate dai Comuni e dalla Provincia sulla base di un Piano d'impresa e regolati con apposito Contratto di servizio, come di seguito specificati:

- a) raccolta differenziata;
- b) esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'ATO;
- c) progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) progettazione, realizzazione e gestione di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, comma 3, L.r. n°25/93);



- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
 - h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
 - i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.
- i sopra citati servizi, sotto le lettere da a) a d), dovranno essere obbligatoriamente affidati alla Società da parte dei Soci, conformemente a quanto previsto nella delibera commissariale n° 85 del 18-12-2002 e n. 86 del 27-12-2002 di adesione alla società d'ambito ed in virtù di quanto previsto nelle Circolari Commissariali n° 7.990 del 20 aprile 2004 e n° 14.275 del 1 luglio 2004;
 - il Piano d'Ambito è stato approvato dalla assemblea dei soci aderenti alla Società in data 20 giugno 2003 e che lo stesso è stato approvato ed in itinere finanziamento da parte dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia;
 - che detto Piano prevede tra altro, la gestione integrata dei rifiuti ai sensi del Dlgs 22/97 su tutto il territorio dell'ambito, da parte della società;
 - che il Comune di Tortorici con le Delibere di C.R. ad ACTA n° 85 del 18-12-2002 e n° 86 del 27-12-2002 ha deliberato di:
 1. Aderire alla costituzione della società d'ambito ATO MEI s.p.a.;
 2. Approvare il relativo statuto secondo lo schema allegato all'ordinanza commissariale n°488 del 16-11-2002, come modificato dall'ordinanza commissariale n° 1069 del 28-11-2002;
 3. Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla stipula del relativo atto costitutivo ed adozione di tutti gli atti conseguenti;
 4. Autorizzare la Giunta Municipale ad approvare il Piano di ambito, redatto in conformità ai principi ispiratori di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con ordinanza n 488 dell'11 giugno 2002 e successive modificazioni ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per ogni servizio, con l'indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo annuo da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
 5. Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
 6. Autorizzare la giunta municipale ad individuare concretamente le risorse ad assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello Statuto e a quanto sarà previsto nel Piano di ambito;
 7. Delegare con decorrenza dalla data di piena operatività della società, tutte le attività di competenza del comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, ivi compresi l'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini, e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
 8. Dalla data di comunicazione, da parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano le attività di gestione del servizio da parte del comune, restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio.
- C.d.A. della società con delibera n° 19 del 28.05.2004 ha deliberato di ".....procedere all'affidamento del servizio integrato dei rifiuti mediante l'espletamento di gara unica";
- esecuzione al mandato del C.d.A. di cui al verbale n° 25 del 17-09-2004 con provvedimento di cui al prot. n° 462 del 20.09.2004 l'Amm.re Delegato ha indetto la gara per la selezione del gestore del servizio in conformità a quanto contenuto nei documenti approvati dal C.d.A. nella medesima seduta, in tempo utile all'avvio del servizio su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale a partire dal 01.01.2005;
- che in data 28.12.2004 la commissione di gara ha concluso i lavori aggiudicando provvisoriamente l'appalto al **Costituendo Raggruppamento temporaneo d'impresa: Capogruppo: Consorzio nazionale servizi Soc. coop. arl** - via della Cooperazione, 21 40129 Bologna; **Mandanti: Consorzio FASTECO** - via Campidoglio, 70 - 98076 - S. Agata M.llo (ME); **MESSINAMBIENTE spa**, Via Salandra c/o Autocentro N.U.- 98124 - Messina; **AGAC spa** - Via F.lli Gastinelli,30 - 42100 - Reggio Emilia; **TRANSCOOP Soc. coop. arl** - Via Danubio, 2 - 42100 - Reggio Emilia
 - che con delibera di C.C. n° 7 del 21.02.2005 esecutiva il Consiglio Comunale di Tortorici ha provveduto ad approvare lo schema di contratto di servizio con la società d'ambito ATO-ME 1 s.p.a. per la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art.23,D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e dell'art. 2/bis dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 2983 3 successive modificazioni ed integrazioni.
 - che con delibera di C.C. n° 44 del 30.05.2005 esecutiva il consiglio comunale ha provveduto ad approvare il regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché del relativo piano finanziario e relazione di accompagnamento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA:

Il Comune di Tortorici, di seguito denominato Comune C.F. 84004890830, P.IVA 00114760838, rappresentato dal Sig. Geom. Agliolo Q. Giovanni, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo a ciò autorizzato in forza della Determina sindacale n. 30 del 2005, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

E

La società ATO ME 1 S.p.A., di seguito denominata ATO, rappresentata dal dott. Francesco Origlio, il quale interviene nella qualità di presidente e legale rappresentante, in nome per conto e nell'interesse della società con sede legale S. Agata di Militello (ME) via Medici n° 259 P.I.V.A. 02683660837, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Contratto di Servizio:

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Tortorici delega alla società ATO ME 1 la gestione dei servizi:
 - a. di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di raccolta differenziata per il recupero di materie riutilizzabili o pericolose;
 - b. tutte le attività connesse ed accessorie ai sensi di cui al punto a meglio specificati nell'elenco di cui al successivo art.10;
2. Con la delega all'ATO per l'esecuzione di detti servizi, il Comune concede a tutti gli effetti di legge delega di diritto di privativa per detti servizi in convenzione ai sensi dell'art.21, comma 1) del D. lgs 22/97, conseguentemente i servizi in convenzione non potranno essere sospesi o abbandonati salvo cause di forza maggiore;
L'ATO si obbliga ad eseguire ulteriori servizi integrativi, di cui al successivo art. 10 comma 2 del presente Contratto, per l'espletamento dei quali sia stata formulata apposita richiesta di intervento trasmessa dal Servizio Tecnico del Comune, con l'indicazione della copertura finanziaria della spesa.
4. Il Comune trasmette per iscritto all'ATO la propria richiesta di servizi di cui al precedente comma 2, almeno 10 giorni prima rispetto al momento in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni relative, fatti salvi i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, previsti dal successivo art. 10, comma 3.
5. È facoltà dell'ATO affidare ad altre imprese forniture, lavori, opere e servizi previsti dal presente contratto, senza che ciò esoneri lo stesso ATO da obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo. I conseguenti rapporti contrattuali con i terzi non devono comportare per il Comune oneri finanziari aggiuntivi.
6. L'ATO è comunque titolata ad operare verso terzi sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi che rientrino nel proprio oggetto statutario e che non richiedano oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 3 – STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è costituito dalla parte normativa e dalle schede appresso descritte che pur non allegate sono a tutti gli effetti parte integrante sostanziale del contratto stesso e vengono firmati in ogni pagina dalle parti per conoscenza e accettazione rimanendo depositate unitamente all'originale del contratto presso l'Ufficio segreteria del Comune di Tortorici.

- Scheda di definizione tecnica dei servizi resi, elencati al successivo art. 10 nella quale si da conto:
 - a) l'ambito territoriale nel quale sono svolti i servizi;
 - b) le modalità di svolgimento dei servizi;
 - c) gli standard prestazionali e dei costi dei servizi
- Elenco generale dei prezzi per la stima dei costi dei servizi aggiuntivi;
- Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
- Regolamento dei servizi di raccolta differenziata;
- Mappa delle criticità.
- accordi sindacali già sottoscritti.



Nel corso della gestione tali documenti potranno essere di comune accordo aggiornati e modificati, senza che ciò comporti necessità di modifica del presente atto.

ART. 4 - DURATA

1. Il presente contratto ha durata venticinquennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2030.
2. Alla scadenza di tale termine il contratto potrà essere rinnovato con apposito provvedimento.
3. Le parti potranno richiedere la revisione del contratto anche prima della scadenza in relazione all'assegnazione di nuove attività, per sopravvenute esigenze connesse a nuove norme di leggi statali o regionali, o ad altre circostanze economiche o organizzative.

ART. 5 - OBIETTIVI

1. L'ATO nell'espletamento del servizio, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - Realizzare e gestire la raccolta differenziata nel territorio comunale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'attuale normativa o comunque in ottemperanza alle disposizioni di legge;



- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti ;
 - Massimizzare il riciclo di materie e recupero per minimizzare lo smaltimento in discarica; realizzazione e gestione degli impianti atti a rendere autosufficiente il territorio dei comuni costituenti l'ambito per quanto riguarda le frazioni differenziate dei rifiuti e le attrezzature idonee alla raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
2. espletamento del servizio nel rispetto di quanto stabilito per qualità, quantità e metodologia dal regolamento tipo dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio dell'ATO e dalle norme contenuto nel regolamento tipo dei servizi di raccolta differenziata allegate al presente contratto di servizio, approvati dal C.d.A. della società con verbale n° 06 del 28.07.1003 che si intendono approvati dal C.C. in quanto allegati e parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio
 3. potenziamento delle attività dirette a migliorare la qualità urbana operando in collaborazione con il settore tecnico comunale, nel campo dell'igiene ambientale e in attività ad essi accessori e strumentali.
 4. I rifiuti devono essere recuperati o conferiti per lo smaltimento senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
 5. L'ATO adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
 6. Comune e ATO scelgono concordemente di perseguire l'obiettivo atto ad incentivare la raccolta differenziata ed il recupero; con conseguente minore smaltimento di rifiuti in attuazione del Piano Esecutivo d'Ambito.

ART. 6 - OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SERVIZIO

1. Per livello di servizio si intende la relazione tra entità delle prestazioni rese e loro livello qualitativo. Le parti concordano di assumere quale riferimento per la definizione degli obiettivi di miglioramento, il contenuto della mappa delle criticità allegata al piano esecutivo d'Ambito e costituente l'allegato 5 del presente contratto di servizio;
2. Il processo di ottimizzazione sarà misurato attraverso parametri di efficienza utilizzati dal settore, e concordati tra le parti. L'ATO provvederà a trasmettere al Comune con cadenza almeno semestrale, i risultati ottenuti.
3. L'ATO si impegna a collegare le risorse destinabili all'attribuzione di quote-parti di retribuzione variabile (premi di risultato, incentivi individuali e collettivi) ai risultati economici netti dei miglioramenti perseguiti, così come riportato nel Capitolato di gara per l'affidamento dei servizi.

ART. 7 - EGUALIANZA, IMPARZIALITA', CONTINUITA'

1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti.
2. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nell'erogazione del servizio deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse zone di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
3. L'ATO ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole del presente contratto.
4. L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, la Società deve adottare misure volte a ripristinare i servizi e ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'ATO.
2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso all'ATO che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. L'ATO dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
3. L'ATO acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo tecniche di rilevazione individuate dalla Società medesima e comunicate al Comune.
4. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di legge ed in particolare ai sensi del D. lgs 30/06/2003 n. 196, il Comune designa l'ATO quale responsabile del trattamento dei dati personali concernenti l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto

M
July

pe



ART. 9 - EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA'

1. La gestione dei servizi affidati alla società, conformemente al carattere imprenditoriale della società stessa, è impostata in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, tenendo conto degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.
2. Tutti i progetti aziendali dovranno essere valutati sotto il profilo economico ed ecologico, inserendo nei documenti di pianificazione parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale.

ART. 10 - SERVIZI GESTITI

I servizi gestiti, ai sensi del presente Contratto, si distinguono in:

1. **SERVIZI DELEGATI:** sono compresi nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, secondo le declaratorie di cui all'art. 6 comma 1, lett. d) e dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22, includendo pertanto la raccolta ordinaria e differenziata, il trasporto, il recupero, il conferimento ad impianto terminale. Le caratteristiche dimensionali e organizzative di tali servizi sono precisate nell'allegato 1 denominato "Scheda di definizione tecnica dei servizi resi".
2. **SERVIZI INTEGRATIVI:** sono quei servizi attivabili a seguito di specifica richiesta dal Comune, le cui caratteristiche dimensionali ed organizzative ed i relativi costi sono determinate e preventivate prima dell'avvio del servizio;

Fanno parte della prima categoria dei **SERVIZI DELEGATI**, continuativi e programmabili, come da Regolamento comunale:

a) Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

- a/1 Raccolta rifiuti urbani residuali
- a/2 Raccolta rifiuti speciali assimilati
- a/3 Raccolta rifiuti urbani pericolosi
- a/4 Raccolta ingombranti
- a/5 Raccolta differenziata del vetro e delle lattine
- a/6 Raccolta differenziata della carta e della plastica
- a/7 Raccolta differenziata di potature e imballaggi in legno
- a/8 Raccolta differenziata della frazione organica
- a/9 Adeguamento e gestione del Centro Comunale di Raccolta¹
- a/10 Raccolta rifiuti cimiteriali

b) Riscossione della Tariffa d'Igiene Urbana

- b/1 effettuazione di censimenti delle utenze domestiche e non domestiche al fine di determinare la nuova banca dati relativa alla riscossione della TIA;
- b/2. determinazione della TIA sulla base dei regolamenti applicativi che l'ATO proporrà all'Amministrazione Comunale per la convalida amministrativa;
- b/3. riscossione della TIA direttamente dagli utenti mediante emissioni di apposite fatture con scadenza almeno semestrale;
- b/4. gestione del contenzioso fino ad impossibilità accertata di riscossione, limite oltre il quale l'ATO comunicherà al Comune gli importi ed i nominativi degli utenti insolventi per l'eventuale iscrizione a ruolo coattivo;
- b/5. effettuazione di campagne informative e di sensibilizzazione sulla gestione della TIA.

c) Servizio di assistenza tecnica

- c/1. effettuazione di censimenti delle utenze non domestiche e delle unità plurifamiliari, ai fini dell'ottimizzazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta;
- c/2. monitoraggi della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di appalto, al fine di confrontare i risultati di raccolta differenziata effettivi con quelli attesi e poter apportare, se necessario, le opportune modifiche;
- c/3. assistenza tecnica ed amministrativa al Comune, per tutta la durata della concessione;
- c/4. partecipazione con proprio personale tecnico, ad eventuali incontri, assemblee, seminari sul tema della gestione dei rifiuti, organizzati o partecipati dal Comune di Tortorici (ME).

d) Informazione e qualità dei servizi


- d/1. Effettuazione di campagne di sensibilizzazione nei confronti della popolazione sul tema della raccolta dei rifiuti come riportato nel Piano d'Ambito;
- d/2. Informazione delle strutture comunali e della popolazione sui dati di intercettazione di rifiuti differenziati;
- d/3. Redazione di statistiche di "satisfaction customer" sul servizio.

Fanno parte della seconda categoria dei **SERVIZI INTEGRATIVI** per conto del Comune:

¹ dipende dall'esistenza o meno dell'isola ecologica o del C.C.R. nel primo caso verrà adeguata nel secondo verrà realizzata dalla società.



- AA)**
- Servizi vari a richiesta del Comune**
- AA/1. Manutenzione verde pubblico
 - AA/2. Taglio verde
 - AA/3. Manutenzione fossi
 - AA/4. Spurgo pozzi neri presso edifici comunali
 - AA/5. Derattizzazione
 - AA/6. Disinfestazione
 - AA/7. Demuscazione
 - AA/8. Pulizia delle spiagge
 - AA/9. Interventi per Manifestazioni
 - AA/10. Pulizia edifici e locali pubblici
 - AA/11. Bonifiche
 - AA/12. Pronto intervento



BB) TUTELA AMBIENTALE

- BB/1. Controllo del conferimento rifiuti nel territorio comunale e del rispetto delle vigenti normative in campo ambientale

3 - L'ATO si impegna ad erogare ulteriori servizi, urgenti e occasionali, o comunque non programmabili, previa richiesta di intervento, trasmessa dal Servizio Tecnico del Comune, con l'indicazione della copertura finanziaria attestata sulla base del preventivo di spesa da parte dell'ATO.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ATO ME I S.p.A.

I servizi in convenzione non potranno essere sospesi o abbandonati salvo cause di forza maggiore; tra esse viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12 giugno 1990, n° 146 ed a condizione che la sospensione del servizio venga tempestivamente comunicata all'amministrazione comunale entro il 5° giorno antecedente ed all'utenza a mezzo di appositi avvisi da pubblicare negli appositi spazi comunali ed a mezzo di volantini, recapitati a domicilio, entro le 48 ore antecedenti all'evento interruttivo.

In caso di arbitrario abbandono, sospensione, o non rispetto della normativa sopracitata, nonché in caso di mancata effettuazione del servizio informativo, previsto al precedente paragrafo, l'Amministrazione potrà sostituirsi direttamente, o mediante terze ditte, alla convenzionata per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa nei confronti della società per il risarcimento dei danni e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del presente articolato.

La ATO dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale ed all'utenza, all'inizio di ogni anno, o nei 15 giorni antecedenti, i giorni festivi di sospensione dei servizi ed i relativi recuperi degli stessi, a mezzo di manifesti e locandine oltre ai volantini recapitati a domicilio.

1. L'ATO si obbliga a mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature in uso affinché gli stessi siano idonei ai servizi e adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento.
2. Per l'espletamento dei servizi del presente contratto l'ATO si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.
3. L'ATO si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI TORTORICI

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte dell'ATO, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. L'obbligo di cooperazione, di cui al comma che precede, consiste in particolare:
 - nell'agevolare ogni intervento dell'ATO per l'esecuzione di progetti ed interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente contratto;
 - nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.);
 - nel dare collaborazione con i propri uffici tecnici e amministrativi;
 - alla esenzione dell'ATO al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, denominata TOSAP, COSAP o contributi equivalenti, nonché al pagamento della imposta sulla pubblicità e pubblica affissione.
3. Il Comune autorizza l'ATO, nella qualità di gestore del servizio per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio sul proprio territorio, a sottoscrivere con le filiere del CONAI la relativa convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta e il recupero dei rifiuti di

M
[Handwritten signature]



imballaggio sottoscritto in data 08/07/1999, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.L. n. 22 del 05/02/1997 ed a percepire i corrispettivi, erogati a fronte dei relativi servizi di conferimento dei rifiuti di imballaggio alle filiere, ad integrazione del canone, del servizio di raccolta e trasporto.

ART. 13 - RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Il corrispettivo per i servizi delegati di cui al comma 1 del precedente art. 10, è oggetto di approvazione da parte del Comune e trova riscontro, nel Piano Finanziario di accompagnamento della TIA previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e redatto secondo i principi ed i criteri contenuti nello stesso D.P.R. 158/99, l'ammontare coinciderà con i proventi della riscossione della TIA stessa riscossi direttamente da parte dell'ATO. La delega alla riscossione di cui al punto C) dell'art. 13, dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla società, da parte del comune, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio, degli elenchi degli intestatari e dei rispettivi quantitativi dei cespiti soggetti a tassazione relativi al ruolo TARSU dell'anno precedente alla delega. L'ATO si riserva il diritto di effettuare aggiornamenti e accertamenti su detti elenchi prima di fornire al Comune l'ammontare delle tariffe rideterminate sulla base del quadro economico del Piano. Anche in base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge finanziaria regionale dell'anno 2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, Il comune di Tortorici potrà riservarsi la facoltà di determinare un indice di copertura dei costi di Piano Finanziario inferiore al 100%, con conseguente riduzione dell'entità tariffaria, fatta salva la necessità di ripianare il disavanzo, mediante trasferimento delle somme residue da altre voci di bilancio. Detta integrazione dovrà essere versata all'ATO in due rate a scadenze fisse ed in dettaglio: al 1 marzo ed al 1 settembre di ogni anno.

Il Comune potrà inserire nel Piano Finanziario di cui al comma 1, i costi di eventuali servizi integrativi svolti in economia, l'importo di tali costi dovrà essere espressa in percentuale rispetto all'ammontare della voce CGG – Costi Generali di Gestione. L'ATO, in percentuale al riscosso, verserà l'importo al Comune di Tortorici, entro 30 gg. dalla scadenza del 2° sollecito di pagamento.

3. Il corrispettivo per i servizi integrativi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 10, in quanto non soggetti a tariffa e/o occasionali, e/o non programmabili, verranno singolarmente compensati mediante fatturazione diretta al Comune di Tortorici in caso di espletamento, sulla base del costo desunto dall'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'Allegato 2.

Resta inoltre inteso inoltre che:

- a. La proposta di Piano Finanziario, dovrà essere inoltrata dalla società al Comune entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- b. Per l'anno 2005, primo anno d'applicazione della TIA, nella considerazione che non è possibile riferirsi a dati relativi alla gestione integrata, entro il 15 febbraio verrà fornita una proposta di piano finanziario preventivo sulla base del quale verrà calcolata una tariffa provvisoria alla quale riferire gli acconti da fatturare in due rate una a maggio ed una a settembre; entro il 31 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano Finanziario relativo all'anno successivo, verrà presentato un Piano finanziario consuntivo sulla base del quale verrà calcolate la tariffa definitiva dell'anno 2005 alla quale verrà riferita la fattura di conguaglio che sarà emessa entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
- c. Il corrispettivo anticipato dal comune di Tortorici per l'espletamento dei servizi dal 01.01.2005 e fino alla data di consegna del servizio al gestore unico, verrà inserito nel piano finanziario preventivo di cui al punto d) dietro presentazione di giustificativi di spesa dedotti dalla contabilità redatta dall'ufficio tecnico dell'Ente e, una volta riscosso dall'ATO, verrà rimborsato, in percentuale al riscosso entro 30 gg. dalla scadenza del 2° sollecito di pagamento.
- d. Il corrispettivo relativo agli ulteriori servizi richiesti dal Comune in corso d'anno, ai sensi del precedente art. 10 comma 3, verrà riconosciuto con apposita determinazione dirigenziale di spesa, sulla base dei costi individuati e dimostrati dall'ATO in apposito preventivo di spesa redatto mediante l'applicazione dei prezzi unitari indicati nell'allegato 2.
- e. I proventi realizzati dalla vendita del materiale conferito al CONAI saranno rendicontati insieme ai costi sostenuti per i servizi di raccolta differenziata, mediante apposita documentazione contabile presentata al Comune con cadenza semestrale.
- f. Per interventi di particolare urgenza, la cui esecuzione fosse ritenuta inderogabile anche per motivi di igiene e sanità pubblica, il Sindaco o il Dirigente del Servizio Tecnico del Comune potrà, in deroga a quanto sopra prescritto, ordinare anche verbalmente, l'immediata effettuazione, formalizzando per iscritto entro le successive 48 ore e contestualmente adottando la determinazione dirigenziale di impegno di spesa.
- g. Le tariffe dei servizi sono determinate dalla società tenuto conto degli indirizzi generali espressi dal Comune. La Società fornisce alla Giunta Comunale preventiva informazione di eventuali adeguamenti tariffari che dovessero intervenire nel corso dell'anno, che saranno oggetto di apposita deliberazione comunale di recepimento.

ART. 14 – PERSONALE

Alla data d'avvio dei servizi delegati l'ATO, in osservanza dell'accordo quadro regionale del 20 aprile 2004, dovrà provvedere alla collocazione del personale di ruolo attualmente addetto all'espletamento dei servizi, a tal proposito vengono depositati insieme al presente contratto le intese già definite con le OO.SS. che recepiscono i contenuti dell'art. 11 ultimo comma della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005; dette intese si intendono accettate e condivise dal Comune di Tortorici; in accordo con quanto previsto dall'accordo quadro suddetto, nella prima fase, il passaggio del personale di ruolo avverrà mediante l'istituto del comando o del distacco.

Il Comune di Tortorici si impegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio, a comunicare all'ATO i nominativi dei dipendenti da trasferire, resta inteso che il trasferimento potrà avvenire solo se risulta soddisfatto tutto quanto previsto dall'accordo quadro Regionale del 20.04.2004.

Relativamente al personale A.S.U. addetto al servizio preventivamente stabilizzato dal Comune di Tortorici, la Società d'Ambito si impegna ad assumerne un numero da stabilire sulla base di un criterio omogeneo che tenga conto sia della percentuale di adesione al capitale della società, sia al numero di ASU addetti al servizio in carico al singolo. Per tale trasferimento si rimanda alla convenzione specifica prevista dall'accordo quadro regionale, da stipulare tra comune e società d'ambito che terrà conto della dotazione organica della società nonché di quanto concordato con le organizzazioni sindacali.

L'ATO dovrà osservare e fare osservare, nei riguardi del personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti i servizi di nettezza urbana e simili, ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione decentrata.

In particolare si impegna ad utilizzare personale a conoscenza dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività e informata sui contenuti del documento di valutazione redatto ai sensi della Legge 626/94.

Dovrà inoltre assoggettare il personale in servizio alle visite periodiche e alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il personale in servizio, dovrà indossare e conseguentemente dovrà essere dotato, di indumenti e presidi anti-fortunistici previsti dal contratto nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da esibirsi obbligatoriamente a richiesta da parte del personale comunale addetto alla vigilanza ed anche da parte dell'utenza del servizio.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e dovrà uniformarsi alle disposizioni, presenti e future, emanate dalle autorità in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dalla convenzionata.

La ATO si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro degli addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Il personale in servizio inoltre dovrà collaborare direttamente alle operazioni relative alla eventuale identificazione dei conferitori abusivi del rifiuto, con i servizi di Vigilanza Urbana del Comune di Tortorici.

ART. 15 - STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE

Il comune di Tortorici, in attesa di un eventuale conferimento in conto capitale, si impegna a dare pieno utilizzo all'ATO della propria struttura per la raccolta differenziata dei rifiuti denominata C.C.R. o ISOLA ECOLOGICA e sita in località Sciara per l'espletamento dei servizi delegati.

L'ATO garantirà la presenza di una struttura immobiliare denominata Centro di Servizio, di adeguate dimensioni, per il ricovero di mezzi e personale ubicata nel territorio del Comune di S. Agata Militello.

Detta struttura sarà dotata, tra altro, di un recapito telefonico fisso e telefax, inoltre in caso di assenza di personale di custodia la società fornirà agli uffici comunali un numero telefonico, anche di telefonia mobile, per reperibilità immediata dalle ore 5,30 alle ore 19,30 nei giorni da lunedì a sabato, ad esclusione delle giornate festive di sospensione del servizio.

Il centro di servizio sarà inoltre dotato di apposita struttura hardware e software per la raccolta e catalogazione dei dati relativi alle raccolte, collegabile via-modem con il comune servito, per la trasmissione dei dati.

L'ATO, o la concessionaria incaricata, metterà inoltre a disposizione di amministratori, enti di controllo e direttamente all'utenza, un numero "verde" telefonico, attivo almeno 48 ore alla settimana dalle ore 8,00 alle 16,00 lunedì al sabato, per le comunicazioni ed informazioni inerenti all'espletamento dei servizi in convenzione, di cui dovrà essere data adeguata comunicazione a mezzo di manifesti e volantini da distribuirsi, a carico della ditta convenzionata.

La società all'atto di stipula del presente contratto comunicherà, al Comune, i nominativi del responsabile operativo di riferimento, il quale dovrà garantire la immediata reperibilità in caso di abbisogno, nonché i nominativi dei referenti tecnico e commerciale responsabili per la zona.

ART. 16 – MEZZI

La società, fatto salvo l'utilizzo diretto, in comodato d'uso gratuito, di mezzi di proprietà del comune di cui alla delibera G.M. di ricognizione n° 335 del 05.11.2004, in attesa di un eventuale conferimento in conto capitale, si impegna a far entrare in servizio tutti i mezzi e le attrezzature previste dalle prescrizioni tecniche oggetto di successivi

articoli. Detti mezzi dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, dovranno essere inoltre in possesso di omologazioni o certificazioni CE.

Gli automezzi in servizio riporteranno oltre alla scritta "ATO ME 1 Spa - Servizi di Igiene Urbana" anche il numero verde di cui al precedente art.15.

Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

Tutti i mezzi saranno mantenuti in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e decoro a cura e spese della convenzionata o della ditta esecutrice, se diversa.

Il comune si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sullo stato d'efficienza dei mezzi con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera, alle emissioni rumorose da essi generati ed alla eventuale tenuta delle attrezzature per evitare la perdita di liquami o materiale raccolto.

Art. 17 - INFORMAZIONE E COOPERAZIONE COMUNALE

L'ATO è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di raccolta e conferimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia e alla Regione.

ART. 18 - STRUMENTI DI CONTROLLO

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualunque momento controlli e verifiche sul livello qualitativo e quantitativo del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dal contratto stesso.
2. Il controllo sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti seguenti:
 - a) Report semestrale aziendale;
 - b) Verifiche da parte del Comune, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del report e di rilevazione del calcolo degli indici,
 - c) Indagini ed analisi esterne, inerenti il livello del servizio erogato all'utente.

Il report semestrale aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di gestione dell'azienda, riadattato in funzione delle necessità del presente contratto.

Il report è costituito da un'analisi, per ogni servizio svolto, dei risultati, dei processi di produzione dei servizi rientranti specificamente nel contratto ed alla dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati o al loro stato di avanzamento, espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

ART. 19 - CARTA DEI SERVIZI

1. L'ATO si impegna a redigere entro mesi sei dall'inizio del contratto, la carta dei servizi nell'ambito delle indicazioni di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e sulla base degli elementi di cui al presente contratto.
2. In particolare, ad integrazione dei principi di cui alla citata direttiva essa dovrà ispirarsi alle seguenti finalità:
 - a) garantire il massimo di informazione all'utenza finale circa i parametri rappresentativi del livello di servizio (frequenza ed orari di intervento per zona e/o strada; posizionamento delle attrezzature destinate alle specifiche funzioni; modalità di accesso alle strutture aziendali per segnalazioni di disservizi, ecc...);
 - b) collegare le verifiche sul rispetto degli impegni assunti con la Carta dei Servizi ed i sistemi aziendali di controllo di gestione, concependo gli impegni stessi come parte integrante di un processo continuo di miglioramento, i cui stadi di evoluzione e programmi di azione siano comunicati in modo trasparente all'utenza;
 - c) rendere esplicite ed evidenti le connessioni tra standard ed impegni della Carta dei Servizi ed i parametri obiettivo definiti nel contratto di servizio e le conseguenti identificazioni/penalizzazioni.
3. La revisione e l'aggiornamento della Carta dei servizi, nel caso di affidamento pluriennale, deve avvenire ogni due anni a cura della Società.


ART. 20 - RESPONSABILITA'

L'ATO mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per danni a cose o a persone che possano derivare a terzi in dipendenza o a causa dell'esercizio dei servizi pubblici affidati, siano essi esercitati direttamente ovvero indirettamente.

ART. 21 - PENALITA'

Per ogni giorno di ingiustificata inesecuzione del servizio il comune applicherà nei confronti dell'ATO una penale pari al costo giornaliero del servizio risultante dal piano finanziario (costo annuo deliberato con il piano finanziario fratto 365 gg.).

Il Comune dovrà informare preventivamente l'ATO della sua intenzione di applicare la sanzione di cui al presente articolo, fornendo chiara ed esauriente motivazione. L'ATO avrà il diritto di opporsi, fornendo tutte le giustificazioni che riterrà opportuno.



Se le parti raggiungeranno un accordo sull'applicazione della sanzione e sulla sua entità, il Comune avrà diritto di richiedere il pagamento della penale all'ATO. Se le parti dissentiranno, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 22 - SANZIONI COERCITIVE

Nel caso di grave inadempienza dell'ATO, qualora venga compromessa la qualità del servizio, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti, o qualora il servizio venga eseguito solo parzialmente, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la sostituzione provvisoria del gestore, a carico ed a rischio del medesimo.

Salvi i casi di straordinaria urgenza, ogni misura deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere.

ART. 23 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

Il Comune, non può in alcun modo revocare la delega prevista dalla presente convenzione fatto salvo le seguenti condizioni, previa regolare contestazione scritta, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione:

- a. gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- b. arbitrario abbandono, da parte della convenzionata o di subappaltatore autorizzato, dei servizi oggetto della concessione;
- c. quando la concessionaria, senza il consenso preventivo dell'amministrazione comunale, abbia ceduto a terzi i diritti o gli obblighi relativi al contratto;

I comuni possono altresì revocare la concessione con decorrenza immediata in caso di:

- a. dichiarazione di fallimento dell'azienda;
- b. sospensione dall'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti dei Servizi di Smaltimento Rifiuti;
- c. condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della società per reati connessi all'incarico.

In caso di revoca totale o parziale dei servizi in convenzione, la società non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA GRAVE E RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il presente contratto si risolve qualora l'ATO:
 - a) non abbia rispettato gli obiettivi di cui all'art. 5 e gli standard all'art. 3 comma 2 del presente contratto;
 - b) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
 - c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, a rispetto delle quali sia tenuta.
2. In questi casi il Comune contesta con precisione alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
3. La società diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione suddetta.
4. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento ovvero qualora le conseguenze dell'inadempimento siano comunque gravi il Comune può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo.
5. L'ATO assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri o siano rimosse le cause dell'inadempienza. Fino a tale momento sarà comunque dovuto da parte del Comune il corrispettivo stabilito.
6. Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, ed accettate, sono ad esclusivo carico dell'ATO, che dichiara di accettarle.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al presente contratto, alla sua interpretazione ed esecuzione, sarà territorialmente competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Patti.

ART. 26 - REGOLAMENTI COMUNALI

E' compito del Comune comunicare ogni adeguamento alla vigente normativa dei Regolamenti Comunali che attengono alla gestione dei rifiuti.

ART. 27- IMPORTO DEL CONTRATTO E SPESE

Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il presente contratto, dell'importo Euro 528.693,03 (cinquecentoventottomilaseicentonovantatre/03) è soggetto ad I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, chiedono la registrazione a taxa fissa.



Non viene applicata l'imposta relativa agli allegati in quanto trattasi di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto ai sensi dell'art.11 settimo comma del D.P.R. 26.4.1986n.131.



Le spese del presente contratto, delle copie occorrenti, dell' imposta di bollo di registro e diritti di segreteria nessuno escluse o eccettuate sono ascrivibili fra i costi generali di gestione e come tali potranno essere anticipate dal Comune per essere inserite nel relativo piano finanziario.


Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto in forma pubblico-amministrativa il presente atto, dattiloscritto da personale di mia fiducia, da me diretta, su carta resa legale di cui la scrittura occupa 10 (dieci) facciate intere e quanto della presente fino alla sottoscrizione e da me viene letto ai componenti che dichiarano di approvarlo pienamente perché conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me segretario Comunale.

COMUNE DI TORTORICI


IL SEGRETARIO COMUNALE




ATO ME 1 S.p.A.



Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare ed approvare specificatamente la clausola riportata al superiore art. 25 (controversie).


COMUNE DI TORTORICI



IL SEGRETARIO COMUNALE



ATO ME 1 S.p.A.




Comune di

Atomei

COMUNE DI TORTORICI

SOCIETÀ D'AMBITO

Atomei s.p.a.



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

approvato con deliberazione n./cc del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
2. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali o delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani, stabilisce le condizioni, modalità ed obblighi connessi alla applicazione e riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.


Art. 2 - Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) e comunque per tutti i servizi e le prestazioni contenute nel contratto di servizio, è istituita in tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è applicata dal 1.1.2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ~~arce (nei comuni ove previsto dal contratto di servizio)~~, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo art. 19, comma 1, numero 1), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Il gestore del servizio, a cui è affidata l'intera gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nonché la delega alla riscossione della TIA, è individuato nella società ATO ME 1 S.p.A. e nei soggetti da essa individuati e/o delegati.





Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempimento del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

5bis Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

6. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
7. Per i locali e/o le aree scoperte ad uso non istituzionale utilizzati dal Comune, la tariffa fa carico all'Ente stesso; le relative somme sono finanziate nel bilancio comunale e versate dal Comune al gestore del servizio.
8. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti, e l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando:
 - a) che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica;
 - b) che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 22, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 22. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Art. 6 - Determinazione della tariffa



1. La tariffa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999 n.158.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti incompressibili del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è applicata sulla base del Piano Finanziario di accompagnamento previsto e redatto conformemente all'art.8 del D.P.R. 158/99;

Art. 7 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune, secondo quanto previsto nel PF, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 05.02.1997 n.22.

Art. 8 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Comune, in sede di approvazione del PF, può individuare nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti. Con tale provvedimento vengono altresì individuati i coefficienti KC e KD.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.



Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.


Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b) per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 2), la superficie, relativamente alla parte variabile, è ridotta nella misura percentuale indicata:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
- Autocarrozzerie	75%
- Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gomisti	70%
- Distributori di carburante	20%
- Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbrici, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
- Officine metalmeccaniche	50%
- Canili	30%
- Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
- Tipografia, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
- Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma.	20%
- Cimiteri	10%

4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 30 settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.
5. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.
6. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 9.

M

Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei famiglia conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
 - b) per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente. In caso di mancata denuncia si calcolerà il numero degli occupanti come al successivo punto c);
 - c) per le utenze di cui all'art. 4, comma 6, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110
- 2) Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui all'art. 22, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta. Nel caso di utenza con unico occupante la richiesta anzidetta equivarrà a temporanea cessazione dell'utenza medesima.
- 3) Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.



Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D. Lgs. n. 22/97.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento



1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servizi di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione della fattura ed al relativo incasso.

Art. 15 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità o di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettrico, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a ml. 2. Se l'altezza media di tali locali è compresa fra ml. 2 e ml. 2,70 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie;
 - c) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1,50
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
 - e) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc.
 - f) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili o suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi;
 - g) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;
 - c) le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenza non domestiche;
 - d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 3;
 - e) le serre a terra;
 - f) le aree scoperte adibite a verde;
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni di cui all'art. 10.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 16 – Principi inerenti le agevolazioni e le riduzioni

1. La applicazione del principio di cui all'art.7 del DPR 27.04.1999 n°158, attuativo del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 art. 49, l'ente locale individua, in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario, gli obiettivi annuali di miglioramento della quantità di produzione dei rifiuti, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa.

2. Al raggiungimento di tali obiettivi, singoli o collettivi in relazione alle tipologie di utenza, è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle economiche ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 17 – Agevolazioni per le utenze domestiche – raccolta differenziata – Principi

1. L'organo comunale competente può stabilire annualmente, in relazione alla propria politica ambientale, incentivi e/o agevolazioni rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).

2. Ove il provvedimento di cui al comma precedente preveda una riduzione tariffaria questa sarà applicabile sulla parte variabile della tariffa. Talo percentuale di riduzione non potrà superare la percentuale del 30%.

3. Il provvedimento di definizione delle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà contenere indicazione del quantitativo minimo annuo da conferire alla raccolta differenziata.


4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, qualora consistano in riduzioni tariffarie, saranno oggetto di specifica agevolazione nell'anno successivo, sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento, rilasciati dalla stazione ecologica.

Art. 18 - Agevolazioni per le utenze non domestiche - raccolta differenziata - Principi

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicata la riduzione tariffaria di cui al comma seguente, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

2. Tale percentuale di riduzione, stabilita annualmente dall'organo comunale competente in relazione alla politica ambientale adottata, non potrà superare la percentuale del 50% e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.

3. La riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante specifica agevolazione da concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero.



Art. 19 - Altre riduzioni

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

1. utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a metri 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti 50%
2. locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 40%
3. locali relativi ad utenze domestiche tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che non risieda nel Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 25%
4. locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti 40%
5. utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse 70%

L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

- a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla Società d'ambito.
 - b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata,-
 - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - d) autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.
 - e) La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia.
6. locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni 33%
 7. le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti fino a un massimo del 33%
 8. per le utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale ma tenute a disposizione dei residenti nel Comune 100%
 9. per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione 100%



M
[Firma]

[Firma]

2. Le riduzioni di cui al comma 1) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.

3. Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

4. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa.

Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, ad esclusione di locali o/o aree cimiteriali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento;
 - b) gli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale;
2. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, forme di agevolazioni tariffarie:
 - a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;
 - b) per le aree coperte o scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;
 - c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni deve essere presentata apposita istanza alla società d'ambito, allegando documentazione probatoria.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dalla società d'ambito.
5. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera b) e le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2, disciplinate con il presente articolo, non potranno superare il 70% della tariffa dovuta per l'anno di competenza, ivi incluse le altre riduzioni fruite ai sensi del presente regolamento.

Art. 21 - Decorrenza delle esenzioni o delle agevolazioni

1. Le esenzioni o agevolazioni di cui all'art. 20 hanno effetto:
 - a) per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2);
 - b) per le denunce di variazione, dall'anno successivo.



Art. 22 - Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti di cui all'art.4 devono presentare al gestore del servizio, entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree situate nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.
3. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:

a) Per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel comune, anche i dati identificativi, secondo quanto previsto con il comma 1), lett. a) e b) del precedente art. 11;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

b) Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, Istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione C.C.I.A.A. e sede legale);
- attività svolta;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

5bis. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.

6. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, ad esclusione di quanto



previsto al comma 5 bis, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa.

7. È facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetria, certificazioni, ecc..

Art. 23 – Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal gestore del servizio nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo se affidato ad un Concessionario del servizio riscossione secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.
3. L'ammontare annuo della tariffa è riscosso in un massimo di sei rate.
4. Nei casi in cui debba procedersi al rimborso o al recupero della tariffa a seguito di variazioni nel corso dell'anno di elementi incidenti sull'ammontare della tariffa stessa, ad esclusione di quelli costituenti i presupposti per le esenzioni o le agevolazioni di cui all'art. 20, il gestore opera il conguaglio nella rata successiva.

Art. 24 – Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di scadenza del pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 25 – Attività di controllo, accertamento e recupero – Poteri del gestore

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore del servizio può:
 - a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile;
4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori ai

tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 26 per i periodi cui la violazione si riferisce:

5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente delle richieste di cui al comma 3 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 26 - Penalità


1. In caso di omessa denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.
2. In caso di infedele denuncia il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
3. In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 22, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione.
- 3 bis. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'art. 25 e l'utente provveda, su semplice richiesta del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'art. 22, la penalità e l'importo minimo di cui al comma 1 sono ridotti del 20%.
4. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, il gestore provvede al recupero del credito, applicando, oltre agli interessi moratori, una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30%, oltre le spese degli eventuali solleciti, le spese legali e le spese di notifica dell'atto di riscossione.
5. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'art. 25 comma 2), si applica la penale di € 100,00.

Art. 27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il Comune, così come previsto dalle vigenti normative, fino all'esercizio 2008 ha la facoltà di contribuire, con propri fondi di bilancio, alla parziale copertura dei costi del servizio. Il pagamento delle quote di competenza avverrà mediante fatturazione diretta secondo i cicli di fatturazione stabiliti dal gestore;
2. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
3. Nel primo anno di applicazione della tariffa, il termine per la presentazione delle denunce originarie o di variazione, ai sensi dell'art. 22 comma 1, è prorogato al 30 settembre;
4. Per l'anno 2005, primo anno d'applicazione della Tariffa, nella considerazione che non è possibile riferirsi a dati relativi alla gestione integrata, verrà fornita una proposta di piano finanziario preventivo sulla base del quale verrà calcolata una tariffa provvisoria alla quale riferirò le fatture di acconto; entro il 31 ottobre.



[Firma manoscritta]

[Firma manoscritta]
13


contestualmente alla presentazione del Piano Finanziario relativo all'anno successivo, verrà presentato un Piano finanziario consuntivo sulla base del quale verrà calcolate la tariffa definitiva dell'anno 2005 alla quale verrà riferita la fattura di conguaglio che sarà emessa entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il _____, con decorrenza del sistema di riscossione dall' 01.01.2005.
2. Da tale data cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al ai sensi al D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune. INPA S.P.A, Concessionaria del servizio.



Atomei s.p.a.



Comune di TORTORICI



**Piano Finanziario
e relazione di accompagnamento
per la tariffa del Servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani**

ai sensi dell'Art. 8 del DPR del 27 aprile 1999, n. 158.

17
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICE

AtoMe1

s.p.a.

1	PREMESSA	3
2	SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE	4
3	SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO	5
3.1	GESTIONE DEI SERVIZI	5
4	PIANO FINANZIARIO.....	6
4.1	IMPOR TI SOGGETTI A TARIFFA E COPERTURA DEI COSTI.....	6
4.2	SINTESI DEL FABBISOGNO FINANZIARIO	6
4.3	ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI	7
4.3.1	Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati	7
4.3.2	Costi di gestione delle raccolte differenziate	8
4.3.3	Costi Comuni.....	9
4.4	SINTESI DEI COSTI	11
5	SINTESI DEL PIANO.....	11
5.1	RIPARTIZIONE TRA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE	12
5.2	RIPARTIZIONE TRA RIPARTIZIONE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE:	13
5.2.1	Determinazione provvisoria della ripartizione	13
5.3	CONCLUSIONI	13
6	DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K DI APPLICAZIONE TARIFFARIA.....	14
6.1	COEFFICIENTI PARTE FISSA DELLA TARIFFA	14
6.1.1	Utenze domestiche	14
6.1.2	Utenze non domestiche	14
6.2	COEFFICIENTI PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	16
6.2.1	Utenze domestiche	16
6.2.2	Utenze non domestiche.....	17
7	CONCLUSIONI.....	18

E. DI TORO

I PREMESSA

Il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio", all'articolo 49 abroga, a partire dalla data del 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, introdotta con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dal DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Il Piano Finanziario (di seguito semplicemente Pf) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale strumento approvato dal Comune relativamente agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Pf deve essere approvato contestualmente al bilancio dell'esercizio in quanto a tutti gli effetti costituisce un allegato dello stesso.

I tempi di applicazione della tariffa da parte dell'ATO ME 1 sono dettati da quanto previsto dalla struttura commissariale e dal contratto di servizio che prevedono l'applicazione della tariffa a partire dal 1 gennaio 2005.

Nella considerazione che il passaggio da tassa a tariffa può essere di difficile applicazione senza perdita di consenso sociale, si ritiene opportuno che nella prima fase i comuni, contribuiscano in quota parte alla copertura dei costi, in quanto l'attuale normativa prevede l'obbligo di copertura integrale a partire dal 01.01.2009, questa ipotesi contribuirebbe ad attuare approccio "morbido", attivando da subito i meccanismi della tariffa, ma con la distribuzione del "nuovo" carico in modo graduale, associandola con l'attivazione dei nuovi servizi per un percorso accettato e condiviso da parte dell'utenza (scelta prioritaria adottata nella stesura del progetto d'ambito).

In tal senso il presente documento costituisce la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, compilata secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 158/99, seguendo l'impostazione di massima definita dall'ANPA e ONR.

In ultimo, così come descritto al comma b) dell'articolo 13 del Contratto di servizio, il presente Pf, nella considerazione che non è possibile riferirsi a dati relativi alla gestione integrata, rappresenta una proposta di piano finanziario preventivo sulla base del quale verrà calcolata una tariffa provvisoria alla quale riferire gli acconti, entro il 31 ottobre, contestualmente alla presentazione del Piano Finanziario relativo all'anno successivo, verrà presentato un Piano finanziario consuntivo sulla base del quale verrà calcolata la tariffa definitiva dell'anno 2005 alla quale verrà riferita la fattura di conguaglio che sarà emessa entro il mese di gennaio dell'anno successivo.



2 SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO ME 1 è stato organizzato sulla base delle previsioni contenute nel Piano esecutivo di Ambito approvato dalla assemblea dei Soci, ed è basato sulla esternalizzazione di tutte le attività legate alla esecuzione dei servizi Raccolta e trasporto dei R.S.U. e assimilati e di N.U.


In questa ottica è stata già espletata una gara di appalto per evidenza pubblica di livello comunitario ed è stato già individuato il soggetto gestore che provvederà ed eseguire i servizi per un periodo di sette anni.

La società d'ambito gestirà direttamente tutte le attività legate alla gestione finanziaria del sistema ed alle attività di controllo e gestione del contratto di appalto.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avverrà presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti, in attesa della realizzazione degli impianti di Piano e quelli previsti dalla struttura Comissariale.

Il sistema di gestione prevede, la raccolta differenziata di tipo secco-umido in tutti i comuni dell'Ato ad esclusione dei comuni di Cesarò, S.Teodoro e Floresta e una doppia raccolta combinata: vetro/lattine e carta/plastica delle principali frazioni di rifiuto recuperabili, su tutto il territorio.

Le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti sono contenute nelle schede analitiche dei servizi resi allegate al contratto di servizio.



3 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

La situazione del servizio esistente alla data del 31-12-2002 è contenuta nella mappa delle criticità allegata sia al Piano esecutivo di Ambito sia al Contratto di servizio.

3.1 Gestione dei servizi.

Le modalità di esecuzione dei servizi sono descritte in nelle schede analitiche dei servizi resi, allegate al contratto di Servizio, a cui si rimanda per tutti gli aspetti riguardanti la evoluzione delle modalità di raccolta e la descrizione degli obiettivi di raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata.



M

4 PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione del servizio integrato previsti per l'esercizio finanziario dell'anno 2005.

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati IVA esclusa quando dovuta e al netto del contributo provinciale, sono da intendersi in €.

4.1 Importi soggetti a tariffa e copertura dei costi

Secondo quanto stabilito dalla programmazione commissariale e dal contratto di servizio l'ATO ME 1, come soggetto unico deve avvlare la tariffa a partire dal 1/1/2005, raggiungendo, se non diversamente indicato, la contestuale integrale copertura dei costi del servizio (100%).

4.2 Sintesi del fabbisogno finanziario

Il costo complessivo di esercizio viene esplicitato secondo le seguenti voci di costo i cui importi vengono ricavati nel seguente modo:

Canone di appalto dei servizi:

I costi dei servizi di raccolta e trasporto (e di N.U.) si ottengono dalle risultanze della gara di appalto e corrispondono alle schede di costo riferite ai servizi effettivamente resi allegati al contratto di servizio.

Costi di trattamento e smaltimento:

I costi di trattamento e smaltimento sono stati calcolati ipotizzando di dovere smaltire presso la stazione di trasferimento di competenza, tutti i rifiuti prodotti considerati come indifferenziati alla quale è dovuta un tariffa di smaltimento di 75,00 €/ton oltre iva.

Tale ipotesi è stata fatta, in quanto i costi di trattamento delle singole frazioni di rifiuto differenziato ed il vantaggio economico ad essi legati, non sono ad oggi determinabili, in quanto sono in corso le trattative legate alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera e gli impianti di trattamento transitori, il cui ricorso è reso necessario, per il periodo sperimentale, in attesa di realizzazione della impiantistica di piano.

Costi di Gestione della società d'Ambito:

In questi costi è contenuto il fabbisogno finanziario complessivo per l'esecuzione di tutte le attività gestite direttamente dalla Società.

Di seguito si riporta l'analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal DPR 158/99.

X

4.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all'esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento oltre che agli oneri relativi alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99:

- Costi operativi di gestione - CG;
- Costi Comuni - CC;
- Costi d'uso del capitale - CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati a recupero o smaltimento controllato.

4.3.1 Costi di gestione dei rifiuti Indifferenziati

Tali voci possono essere divise in:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL
- Costi per la raccolta ed il trasporto del RU - CRT
- Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS
- Altri costi - AC



4.3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	2005
Scheda di Servizio		€
	TOTALE	€

I costi riportati in tabella sono i costi netti del servizio di nettezza urbana contenuti nella scheda A2 analitica dei servizi resi allegati al contratto di servizio. (In alternativa possono essere inseriti i costi derivanti dalla gestione diretta del comune che, una volta riscossi verranno riversati al netto dell'iva e del contributo provinciale al Comune stesso)

M

4.3.1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo.	2005
Servizio raccolta e trasporto RSU		€ 113.456,89
	TOTALE	€ 113.456,89

Anche in questo caso i costi riportati in tabella sono i costi netti del servizio di raccolta e trasporto RSU contenuti nella scheda A1 analitica dei servizi resi allegata al contratto di servizio.

4.3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Come citato in premessa, tali costi di trattamento e smaltimento sono stati calcolati ipotizzando di dovere smaltire presso la stazione di trasferimento di competenza, tutti i rifiuti prodotti considerati come indifferenziati alla quale è dovuta un tariffa di smaltimento di 75,00 €/ton oltre iva.

Tale ipotesi è stata fatta, in quanto i costi di trattamento delle singole frazioni di rifiuto differenziato ed il vantaggio economico ad essi legati, non sono ad oggi determinabili, in quanto sono in corso le trattative legate alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera e gli impianti di trattamento transitori, il cui ricorso è reso necessario, per il periodo sperimentale, in attesa di realizzazione della impiantistica di piano.

CTS	Trattamento e smaltimento	2005
Smaltimento RU residuo		€ 100.972,80
Ingonfiabili		
Inerti smaltimento		
Vetro smaltimento		
	TO TALE	€ 100.972,80

4.3.1.4 Altri Costi - AC

Vengono inseriti nella voce "Altri Costi" tutte le spese imprevedute o classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura, ma non potendole quantificare nel dettaglio detta voce viene utilizzata, in similitudine ai LL.PP., come Imprevisti e arrotondamenti.

AC	Altri costi	2005
Imprevisti		€ 1.259,20
	TO TALE	€ 1.259,20


4.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:

- costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate - **CRD**
- proventi da contributi CONAI - **CRD**
- costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate - **CTR**

CRD	Raccolta differenziata	2005
Umido		€ 57.876,15
Carta e Plastica		€ 43.354,46
Vetro		€ 23.321,70
Altri costi RD		€ 17.073,91
	TO TALE	€ 141.626,23

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI.



4.3.2.1 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI (CRD)

Sotto tale voce dovrebbero essere considerati i contributi CONAI ottenuti in seguito al conferimento delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai recuperatori autorizzati. In questa fase non è stata prevista nessuna entrata in quanto sono in corso le trattative legate alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera, definiti tutti gli aspetti contrattuali, anche con i gestori degli impianti di conferimento provvisori, nel PF definitivo saranno riportati gli introiti previsti.

4.3.2.2 Costi di trattamento, riciclo - CTR

Gli importi relativi a questo capitolo verranno riportati nel PF definitivo in quanto, come per i CRD sono in corso le trattative con i gestori degli impianti di smaltimento provvisori.

4.3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi sostenuti dalla Amministrazione del ATO nel controllo della gestione dei servizi e delle attività gestite direttamente dalla società d'ambito.

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:

- costi di riscossione ed accertamento - **CARC**
- costi generali di gestione - **CGG**
- costi d'uso del capitale - **CK**
- costi comuni diversi - **CCD**

4.3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

Tutte le attività legate alla gestione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani saranno gestite direttamente dalla società d'ambito, attraverso la organizzazione di un apposito ufficio al quale verranno affidate tutte attività necessarie comprese quelle legate all'aggiornamento delle banche dati ed alla rendicontazione degli introiti.

La riscossione verrà effettuata attraverso l'utilizzo di un semplice conto corrente bancario, opportunamente convenzionato con un primario Istituto di credito, al quale verranno affidati anche le operazioni di anticipazione di cassa anch'esse opportunamente convenzionate.

Le attività di stampa e postallizzazione saranno effettuate mediante società di poste italiane S.p.A. con le quali sono in corso le trattative di definizione dei costi del servizio.

La ripartizione sui singoli comuni dell'ATO è stata effettuata tenendo conto della entità dei servizi effettivamente resi.

la quota di competenza del Comune è di seguito riportata:

CARC	Costi di riscossione	2005	
Accertamento e riscossione		€	5.587,08
Postallizzazione		€	3.777,61
	TOTALE	€	9.364,69

4.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa voce comprende i costi relativi alla gestione ordinaria della società compreso, quindi, i costi del personale necessari per la gestione di tutto il sistema sono ovviamente esclusi i costi di investimento e i costi rientranti nel paragrafo precedente.

La ripartizione sui singoli comuni dell'ATO è stata effettuata tenendo conto della entità dei servizi effettivamente resi, la quota di competenza del Comune è riportata nella tabella seguente:

CGG	Gestione generale del servizio costo annuo.	2005
Costo Generale di Gestione		€ 23.270,30
	TO TALE	€ 23.270,30

4.3.3.3 Costi comuni diversi

Per quanto riguarda le azioni di comunicazione ed informazione l'ATO Me 1 ha già ottenuto un finanziamento di € **362.879,06** da impiegare entro il 31.12.2006, per l'attuazione del quale è in corso di pubblicazione il bando di gara per l'affidamento del servizio, pertanto nel presente PF non sono contenuti i costi per l'attuazione di tali attività.

Sono contenuti in questo capitolo, i costi per il supporto necessario ad avviare correttamente tutti i processi che inevitabilmente richiedono un apporto di know-how esterno, particolarmente delicata sarà la fase di avviamento dell'ufficio tariffa in quanto, la mole considerevole di dati da implementare, necessita di un coinvolgimento importante di operatori con una esperienza consolidata nel settore.

La gestione diretta del sistema TIA richiede anche una attività di consulenza legata alla gestione del contenzioso, per il quale sono allo studio delle convenzioni che prevedano il pagamento delle attività professionali per il recupero a consuntivo, ma che comunque richiedono un impegno finanziario legato al rimborso delle spese vive.


In ultimo sono state inseriti i costi della consulenza per la gestione della contabilità e per la fiscalità, il calcolo delle paghe e alcune attività tecniche.

In questa voce sono state incluse le anticipazioni dei costi sostenuti dal Comune per la gestione dei servizi dal 01.01.2005 al 31.05.2005, che proporzionalmente al riscosso, verranno riversate allo stesso.

Nel quadro riassuntivo seguente sono riportati i costi accorpati sotto la voce CCD.

La quota di competenza del Comune è riportata nella tabella seguente:

CCD	Costi comuni diversi	2005
Consulenza Fiscale e Lavoro		€ 251,84
Supporto avviamento TIA		€ 2.518,40
Consulenza Tecniche		€ 503,88
Consulenze Legali		€ 377,76
	TO TALE	€ 3.651,88



4.3.3.4 Costi d'uso del capitale - CK

L'ATO ME 1 SPA ha già ottenuto i decreti di finanziamento per complessivi € 2.581.950,97% necessari alla realizzazione dei CS della macroarea A e B oltre all'inserimento nel programma di finanziamento per € 5.459.000 relativi alla realizzazione dell'impianto di selezione della frazione secca riciclabile. Vengono inseriti in questa voce gli investimenti relativi sia all'acquisizione di beni ed attrezzature, ammortizzati in tre annualità, sia per le opere strutturali il cui periodo di ammortamento è stato ipotizzato in sette anni. Sono compresi i costi non soggetti al finanziamento per la realizzazione dei centri servizio della macroarea A e B, per i quali è stato ipotizzato un periodo di ammortamento di 15 anni.

Sono riportati inoltre i costi relativi all'adeguamento e completamento della rete di centri comunali di raccolta differenziata, nonché gli oneri relativi all'hardware, per la emissione e riscossione della tariffa nei 33 comuni dell'ATO. Viene escluso il costo per la dotazione del software di gestione della TIA in quanto si utilizzerà una forma di noleggio a lungo termine (il cui canone pertanto diventa un puro costo generale di gestione) che prevede l'utilizzo dello stesso in modalità ASP. Tale soluzione comporta l'abbattimento di tutti i costi relativi alla acquisizione e all'aggiornamento del software, all'acquisto e manutenzione dei server, alla sicurezza dei dati e all'acquisto e agglomeramento dei sistemi operativi. I costi complessivi sono riportati nella seguente tabella:

CK	Costi uso del capitale	2005
Investimenti		€ 1.719,26
Interessi passivi		
TOTALE		€ 1.719,26

La ripartizione sui singoli comuni dell'ATO è stata effettuata tenendo conto della entità dei servizi effettivamente resi.

4.4 Sintesi dei costi

I dati riportati allo schema del DPR 158/99 il PF assumono i seguenti connotati:

QUADRO DI SINTESI			2005	%
CG	CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€	
	CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 113.458,69	54,5%
	CTS	Trattamento e smaltimento	€ 100.972,80	
	AC	Altri costi	€ 1.266,52	
TOTALE			€ 216.698,02	54,5%
CGD	CRD	Raccolte differenziate	€ 141.626,23	35,8%
	CTR	Trattamento e recupero da RD - CONAI	€	
TOTALE			€ 141.626,23	35,8%
CC	CARC	Amministrazione, accertamento, riscossione	€ 9.419,13	9,2%
	CGG	Gestione generale del servizio	€ 23.405,58	
	CCO	Costi comuni diversi	€ 3.672,82	
TOTALE			€ 36.497,53	9,2%
CC	CK	Costi d'Uso capitale	€ 1.729,25	0,4%
	TOTALE		€ 1.729,25	0,4%
TOTALE			€ 385.549,12	100,0%

La differenza tra il valore delle voci CG e CK sono riconducibili sostanzialmente al fatto che i costi di investimento per l'acquisizione dei mezzi ed attrezzature necessarie alla esecuzione dei servizi sono ricompresi nel canone di appalto e quindi costituiscono a tutti gli effetti un costo di esercizio.

Il significativo scostamento fra i valori relativi alla voce CC conferma la bontà della scelta gestionale di esternalizzare l'esecuzione dei servizi. Sintesi del Piano

M

4.5 Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti capitoli, per addivenire alla definizione della tariffa, si riportano i dati relativi:

CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€	-
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€	113.456,69
CTB	Trattamento e smaltimento	€	100.972,80
AC	Altri costi	€	1.268,62
CRD	Raccolte differenziate	€	141.626,23
CRD	Contributi CONAI	€	-
CTR	Trattamento e recupero da RD	€	-
CARC	Costi di riscossione	€	9.419,13
CCD	Costi comuni diversi	€	3.672,92
CK	Costi uso del capitale	€	1.729,26
CGG	Gestione generale del servizio	€	23.406,58

Applicando detti parametri alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si dovrebbe ottenere la seguente ripartizione tariffaria teorica:

PARTE FISSA			
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€	
AC	Altri costi	€	1.268,20
CARC	Amministrazione, accertamento, riscossione	€	9.364,69
CGG	Gestione generale del servizio	€	23.270,30
CCD	Costi comuni diversi	€	3.651,69
CK	Costi d'Uso capitale	€	1.719,26
TO TALE		€	39.265,14
		%	9,93
PARTE VARIABILE			
CTS	Trattamento e smaltimento	€	100.972,80
CTR	Trattamento e recupero da RD - CONAI	€	-
CRD	Raccolte differenziate	€	141.626,23
CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€	113.458,89
TO TALE		€	356.055,73
		%	90,07
TO TALE		€	395.320,86

Questa ripartizione appare sostanzialmente non corretta in quanto lo stesso DPR 158/99 considera come variabili alcuni costi che di fatto propriamente non sono; basti pensare che la remunerazione dei servizi di raccolta non sempre è riconducibile ai quantitativi di rifiuto raccolti da detta struttura.

Infatti in caso di appalto/concessione a canone, la remunerazione della concessionaria avviene su costi fissi contrattuali indipendenti dall'incremento o dalla eventuale diminuzione dei rifiuti, o frazioni di essi, raccolti. Solo meccanismi premianti o penalizzanti previsti dal CSA possono variare detti costi, anche se non in forma sostanziale.

Questa nuova ripartizione riporta il quadro ad un nuovo assetto secondo il seguente schema:

PARTE FISSA		
CSL	Spazzamento strade, piazze, parchi	€ -
AC	Altri costi	€ 1.259,20
CARC	Amministrazione, accertamento, riscossione	€ 9.364,69
CGG	Gestione generale del servizio	€ 23.270,30
CCD	Costi comuni diversi	€ 3.851,69
CK	Costi d'Uso capitale	€ 1.719,26
63,73% CFD	Raccolte differenziate	€ 60.268,40
63,73% CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 72.305,95
TOTALE		€ 201.829,48
%	51,05	51,05
PARTE VARIABLE		
CTS	Trattamento e smaltimento	€ 100.972,80
CTR	Trattamento e recupero da RD - CONAI	€ -
36,27% CFD	Raccolte differenziate	€ 51.367,83
36,27% CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	€ 41.150,74
TOTALE		€ 193.491,38
%	48,95	48,95
TOTALE		€ 395.320,86

4.6 Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, allo stato dell'arte, appare di difficile applicazione certificata in quanto non distinti i due circuiti di raccolta.

Dovendosi comunque ipotizzare l'apporto separato dei due circuiti, in attesa di specifica quantificazione individualizzata dei conferimenti, viene definita una ripartizione presunta, sulla base di un metodo puramente empirico basato sulla conoscenza della realtà territoriale.

4.6.1 Determinazione provvisoria della ripartizione

La differenza tra utenze domestiche e non domestiche non impone l'adozione di drastici criteri di gradualità, per evitare problemi di accettabilità già citati nelle premesse del capitolo, infatti la variazione è estremamente limitata.

Per il comune in oggetto si ipotizza la ripartizione secondo il seguente schema di riferimento:

Ripartizione Percentuale sui dati di Produzione	PRODUZIONE
Utenze domestiche	75%
Utenze non domestiche	25%
TOTALE	100%

4.7 CONCLUSIONI

Sulla base dell'esposizione dei precedenti paragrafi, la sintesi di determinazione delle macrofrazioni di determinazione della tariffa risulta essere quella riportata nella seguente tabella revisionale:

2005							
Anticipazione Consumi 1/1/2005 - 31/6/2005	TOTALE febb.		€	%	%	€	
€ 133.143,90	€ 628.693,03	FISSA	€ 270.071,44	51,08	Ut. Dom.	75%	€ 202.553,58
					Ut. Non Dom.	26%	€ 67.517,86
		VARIABLE	€ 259.621,58	48,92	Ut. Dom.	75%	€ 193.966,18
					Ut. Non Dom.	25%	€ 65.655,40
		TOTALE	€ 529.693,02			€ 529.693,02	

5 Determinazione dei parametri K di applicazione tariffaria

5.1 Coefficienti parte fissa della tariffa

La parte fissa della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi fissi di servizio, trova una sua applicazione mediante l'adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DRP 158/99).


Questi coefficienti differiscono a secondo che trattasi di utenze domestiche o non domestiche.

5.1.1 Utenze domestiche

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di detto coefficiente, conseguentemente verrà applicata integralmente la **tabella 1a)** allegata a predetto decreto utilizzando i parametri riferiti a un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Sud Italia.

Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici "domestiche" in base al numero dei componenti del nucleo familiare

N° componenti	Coefficiente Ka
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 e oltre	1,06



5.1.2 Utenze non domestiche

Per quanto riguarda i coefficienti K relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la possibilità di scegliere fra un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica.

Trattandosi il territorio dell'ATO omologabile ad un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Sud Italia, le opzioni percorribili sono quelle riportate nella successiva tabella, anche se di fatto i parametri sono dimensionati per un'entità dimensionale diversa dal territorio dell'ATO.

Infatti la tabella si riferisce a coefficienti relativi ad uniche realtà urbane di dimensioni medie e grandi e conseguentemente con una potenzialità di produzione relativa di rifiuti di gran lunga superiore a realtà territoriali caratterizzate da piccoli agglomerati, come di fatto il territorio dell'ATO ME 1 è composto.

Basti pensare che ben 27 su 33 dei comuni costituenti l'Ambito non raggiungono i 5.000 abitanti residenti, ma in considerazione che la gestione unica dei servizi consentirà delle economie di scala non ottenibili su realtà territoriali di dette dimensioni, si conferma la scelta di considerare il bacino come una unica entità.

Tabella Kc - Coefficienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla categoria di appartenenza

Categoria	Kc min.	Kc max	Categoria	Kc min.	Kc max
1	0.45	0.63	14	1.19	1.67
2	0.33	0.47	17	1.19	1.50
3	0.36	0.44	18	0.77	1.04
4	0.43	0.74	19	0.91	1.38
5	0.35	0.59	20	0.33	0.94
6	0.34	0.57	21	0.46	0.92
7	1.01	1.41	22	3.40	10.28
8	0.88	1.08	23	2.55	4.33
9	0.90	1.09	24	2.56	7.36
10	0.86	1.43	25	1.66	2.44
11	0.90	1.17	26	1.56	2.46
12	0.48	0.79	27	4.42	11.24
13	0.85	1.13	28	1.65	2.73
14	1.01	1.50	29	3.85	6.24
15	0.84	0.91	30	0.77	1.91

Dovendosi garantire, almeno nel primo anno d'applicazione, una certa gradualità nel passaggio da tassa a tariffa e contestualmente rimandando la corretta definizione dei parametri alla verifica puntuale dei singoli apporti di costo del servizio, si ritiene opportuno applicare per l'anno 2005 e per i successivi, il Kc medio per ogni categoria merceologica ad esclusione:

- delle categorie che hanno usufruito della detassazione per produzione rifiuti speciali, applicando alle superfici i Kc massimi, ipotizzando inizialmente una decurtazione di aree non determinabile attualmente dalla banca dati anagrafica;
- delle categorie di "grandi produttori" in quanto gli stessi sono i principali utenti dei circuiti di raccolta differenziata (imball, vetro ed umido) e, nello spirito della legge, il loro apporto va incentivato o premiato con la conseguente applicazione dei Kc minimi.

Dando atto che detta applicazione è del tutto sperimentale e provvisoria e, demandando alla puntuale rilevazione la valutazione dei Kc reali per i prossimi anni, si prevede la seguente determinazione:

categoria	Kc	categoria	Kc
1	0,54	16	1,43
2	0,40	17	1,50
3	0,40	18	1,04
4	0,69	19	1,38
5	0,47	20	0,94
6	0,46	21	0,92
7	1,21	22	3,40
8	0,97	23	2,55
9	1,00	24	2,56
10	1,15	25	2,00
11	1,04	26	2,01
12	0,64	27	11,24
13	0,99	28	2,19
14	1,26	29	5,80
15	0,74	30	1,34

5.2 Coefficienti parte variabile della tariffa

La parte variabile della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi variabili di servizio, trova una sua applicazione mediante l'adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (DRP 158/99).

Questi coefficienti differiscono a seconda che trattasi di utenze domestiche o non domestiche.

5.2.1 Utenze domestiche

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazione geografiche, di applicazione di detto coefficiente, ma consente di applicare un valore non determinato se non in un range compreso tra un minimo e un massimo.

Nella **tabella 2)** allegata al predetto decreto viene riportato anche un valore medio, anche se non giustificato se non in termini matematici, e dovendosi determinare un coefficiente K_b per ogni categoria domestica si è previsto, nell'ottica della gradualità applicativa, di ridurre almeno per il primo anno, l'intervallo di variabilità tra i vari coefficienti.

Tabella Kb - Coefficienti di adattamento delle utenze "domestiche" in base al numero dei componenti del nucleo familiare

N° componenti	Kb min.	Kb max	Kb med.
1	0.6	1.0	0.8
2	1.4	1.8	1.6
3	1.8	2.3	2.0
4	2.2	3.0	2.6
5	2.9	3.6	3.2
6 o più	3.4	4.1	3.7

Questa scelta viene operata per il contenimento della differenza tariffaria tra il passato regime tributario e la nuova formulazione di tariffa, ma soprattutto perché non si ritiene giustificato il rapporto matematico tabellare con la realtà dei conferimenti di rifiuti delle singole utenze.

Questa convinzione però troverà costrutto solo successivamente alla campagna di campionamento quantitativo che verrà effettuato durante il primo anno d'applicazione tariffaria nell'ambito del **progetto tariffa** e provvisoriamente vengono applicati i seguenti parametri:

N componenti	Kb scelto	note
1	1,00	Max
2	1,80	Max
3	2,00	Med
4	2,60	Med
5	2,90	Min
6 o più	3,40	Min

5.2.2 UtENZE non domestiche

Per quanto riguarda i coefficienti Kd relativi alle utenze non domestiche il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica.

Riproponendo l'ipotesi già dettagliata nel precedente capitolo 6.2.1, si procede all'applicazione dei parametri della tabella 4a del DPR 158/99 considerando il territorio dell'ATO come un comune superiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Sud Italia, che pone le seguenti opzioni percorribili:

Tabella Kc - Coefficienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla ipotetica produzione unitaria di rifiuti al mq. per categoria di appartenenza

Categoria	Kd min.	Kd max	Categoria	Kd min.	Kd max
1	4,00	5,50	16	10,45	14,69
2	2,90	4,12	17	10,45	13,21
3	3,20	3,90	18	6,80	9,11
4	5,53	6,55	19	8,02	12,10
5	3,10	5,20	20	2,90	8,25
6	3,03	5,04	21	4,00	8,11
7	8,92	12,45	22	29,93	90,50
8	7,50	9,50	23	22,40	55,70
9	7,90	9,62	24	22,50	64,76
10	7,55	12,60	25	13,70	21,50
11	7,90	10,30	26	13,77	21,55
12	4,20	6,93	27	38,93	98,90
13	7,50	9,90	28	14,53	23,98
14	8,80	13,22	29	29,50	72,55
15	4,90	8,00	30	6,80	16,80

Anche in questo caso appare opportuno, dovendosi garantire una certa gradualità nel passaggio da tasso a tariffa per l'anno 2005 e per i successivi, determinare il Kc medio per ogni categoria merceologica ad esclusione delle categorie che hanno usufruito della defassazione per produzione rifiuti speciali, (applicando alle superfici i Kc massimi,) e delle categorie di "grandi produttori" (applicando i Kc minimi).

Categoria	Kd applicato	Categoria	Kd applicato	Categoria	Kd applicato
1	4,75	11	9,10	21	8,11
2	3,51	12	5,57	22	29,93
3	3,55	13	8,70	23	22,40
4	6,04	14	11,01	24	22,50
5	4,15	15	6,45	25	17,60
6	4,04	16	12,57	26	17,66
7	10,69	17	13,21	27	38,93
8	8,50	18	9,11	28	19,26
9	8,76	19	12,10	29	51,03
10	10,08	20	8,25	30	11,80

Piano Finanziario TIA

Ato Me 1 Spa

6 Conclusioni

Quali sintesi del documento si riportano di seguito le variabili stabilite per l'applicazione della tariffa con decorrenza 1.1.2005:

FABBISOGNO TARIFFARIO:

2005							
Anticipazione Comuni 1/1/2005 - 31/5/2005	TOTALE fabb.		€	%		%	€
€ 133.143,00	€ 623.003,03	FISSA	€ 270.071,44	51,08	UL Dom.	75%	€ 202.553,58
					UL Non Dom.	25%	€ 67.517,86
		VARIABLE	€ 258.021,59	48,92	UL Dom.	76%	€ 193.966,19
					UL Non Dom.	25%	€ 64.055,40

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa puntuale per la **componente domestica** vengono stabiliti i seguenti valori:

PARTE FISSA:

N° componenti	Coefficiente K _a
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 e oltre	1,06

PARTE VARIABILE:

N° componenti	Coefficiente K _b
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti necessari alla definizione della tariffa puntuale per la **componente non domestica** vengono stabiliti i seguenti valori:



Piano Finanziario TIA

Ato Me 1 Spa

PARTE FISSA:

categoria	Kc applicato	categoria	Kc applicato	categoria	Kc applicato
1	0,54	11	1,04	21	0,92
2	0,40	12	0,64	22	3,40
3	0,40	13	0,99	23	2,55
4	0,69	14	1,26	24	2,56
5	0,47	15	0,74	25	2,00
6	0,46	16	1,43	26	2,01
7	1,21	17	1,50	27	11,24
8	0,97	18	1,04	28	2,19
9	1,00	19	1,38	29	5,80
10	1,15	20	0,94	30	1,34

PARTE VARIABILE:

categoria	Kc applicato	categoria	Kc applicato	categoria	Kc applicato
1	4,75	11	9,10	21	8,11
2	3,51	12	5,57	22	29,93
3	3,55	13	8,70	23	22,40
4	6,04	14	11,01	24	22,50
5	4,15	15	6,45	25	17,60
6	4,04	16	12,57	26	17,66
7	10,69	17	13,21	27	38,93
8	8,50	18	9,11	28	19,26
9	8,76	19	12,10	29	51,03
10	10,08	20	8,25	30	11,80

Si da atto, comunque, che il presente piano finanziario pur riassumendo una situazione certificabile, allo stato odierno, sarà oggetto di variazioni in corso d'opera non tanto per quanto riguarda la dimensione finanziaria, che seguirà le dinamiche di bilancio dell'ATO ME 1, ma per la **ripartizione della pressione tariffaria**.

Risulta infatti che l'applicazione tariffaria proposta, si basa su dati approssimati per quanto riguarda la banca dati anagrafici e su parametri statistici di produzione che non tengono conto della specificità territoriale del Bacino.

Conseguentemente, in coincidenza con la prima applicazione tariffaria, verranno intraprese varie iniziative per rendere più fedele lo schema ridistributivo con la realtà di servizio; in tal senso si procederà:

- Ad avviare un aggiornamento della banca dati anagrafici mediante l'utilizzo dello strumento della autocertificazione sulle superfici realmente occupate dai vari utenti e la loro effettiva appartenenza a categoria tariffaria specifiche;
- Alla verifica a campione delle superfici dichiarate con particolare riguardo alle categorie produttive;
- Ad un censimento puntuale delle utenze incrociando altre banche dati dei servizi pubblici quale acqua, gas ed elettricità;